

STUDIO LEGALE

AVV. VERONICA CIVICA

Via Cavour n. 9, 02100 Rieti (RI)

tel/fax 0746-760529 – tel. Mob. 389 – 2398802

e-mail: civicaveronica@gmail.com

pec: veronica.civica@pecavvocatirieti.it

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSIO EMANUELE FEDERICO

Viale Lionello Matteucci, n. 1/b - 02100 - Rieti (RI)

tel/fax 0746496008 – tel. Mob. 339-4753945

e-mail: alessioemanuelef83@gmail.com

pec federicoae_lex@pec.it

TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p.c. di emissione di decreto inaudita altera parte e con istanza di notificazione per pubblici proclami

Per il Sig. **DAMIANO PETRONGARI** (C.F. PTRDMN80B21H282G) nato a Rieti il 21/02/1980 ed ivi residente in Via Elettra Pollastrini n. 118, ed ai fini della presente procedura rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'**Avv. Veronica Civica** (C.f. CVC VNC 95E48 H282B) del foro di Rieti e dall'**Avv. Alessio Emanuele Federico** (C.F. FDR LSM 83M31 H282X) del foro di Rieti, ed elettivamente domiciliato nello studio legale dell'Avv. Veronica Civica in Rieti, Via Cavour n. 9, in virtù di procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: telefax 0746/760529; pec: veronica.civica@pecavvocatirieti.it

- RICORRENTE

CONTRO

Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti (c.f. 80005290574) in persona della Dirigente Scolastica *pro tempore* Dott.ssa Beatrice Tempesta, Viale A. Fassini N.1, 02100 Rieti (RI), codice meccanografico RIIS007008, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec (Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **Istituto Omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina (RI)**, (c.f. 80005810579) in persona della Dirigente Scolastica *pro tempore* Dott.ssa Annunziata Cimei, Viale XIII Giugno, 42 - Magliano Sabina (RI), codice meccanografico RIIC82400T, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec (Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec



(Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **USR (Ufficio Scolastico Regionale) per il LAZIO**, (c.f. 97248840585) in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Frangipane n. 41
00184 Roma e rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec (Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **USP (Ufficio Scolastico Provinciale) ambito territoriale di Rieti**, (c.f. 80004790574) in persona del Dirigente *pro tempore* in Viale Cesare Verani n. 7, 02100 Rieti RI, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec (Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-RESISTENTI

E per quanto occorrer possa contro

Tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso aspecifica B003 – laboratorio di fisica – e cdc specifica B017 – laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche – ADSS - graduatorie incrociate di sostegno- valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 pubblicate dall'U.S.P. di Rieti.

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' E RELATIVA DISAPPLICAZIONE

- Del Decreto dell'Ufficio Scolastico provinciale (USP) ambito territoriale di Rieti con prot. N. 0014682 del 18/11/2024, nonchè del provvedimento presupposto Decreto prot. N. 14512 del 15/11/2024, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha decurtato all'odierno Ricorrente, rispettivamente, punti 16 per la classe di concorso specifica B017 e punti 8 per la classe di concorso aspecifica B003, perchè non è stato ritenuto valido il servizio prestato presso l'Istituto Tecnico Economico Salvemini di Cosenza, nonostante quest'ultimo sia riconosciuto pienamente come un'istituzione scolastica paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione;
- Nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE MEDIANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO RITENUTO OPPORTUNO

- Del diritto di parte Ricorrente al (re)inserimento nella seconda fascia delle Gps e contestualmente nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la cdc specifica B017 e cdc aspecifica B003 della scuola secondaria di secondo grado su posto comune del personale docente per il biennio AA.SS. 2024/2026;
- E del conseguente diritto di parte ricorrente all'assegnazione di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003, ovvero in subordine su posto di sostegno, per l'Anno Scolastico 2024/2026.

E INFINE PER LA CONDANNA



- In forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte Ricorrente;
- Per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente si evidenzia come il ricorrente lamenti un'illegittima esclusione dalla graduatoria provinciale per le Supplenze (Gps) e di Istituto (GI). Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del docente/ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie rispettivamente di seconda fascia Gps e terza fascia GI e con il corretto punteggio, oltre alla conseguenziale assegnazione di incarico di supplenza. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali (v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480). Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascriversi ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi *"non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c."* (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011). Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella *sub iudice*, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps *"non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti"* in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'O.M 88/2024, con la conseguenza che *"la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclamamento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo"* (cfr. Consiglio di Stato



sez. VI, 17/09/2021, n. 6349). L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del candidato docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. **Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dallo stesso posseduto all'inserimento nelle Gps, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M. (e delle altre p.a. resistenti), trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*. Con l'art. 40 D. Lgs. Citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il



concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'Ill.mo Tribunale in intestazione.

SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati, perché sussiste un'ipotesi di litisconsorzio. In particolare ricorrono rapporti plurisoggettivi, atteso che il bene della vita anelato dal ricorrente è, previo (re)inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze e terza fascia delle Graduatorie di Istituto, di veder osservato il proprio diritto previsto dalla normativa primaria dell'ottenimento di una "posizione" già assegnata ad altri. Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede all'Ill.mo Giudicante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimate Amministrazioni come da apposita istanza ex art. 151 c.p.c. che si rimette in calce al presente ricorso.

* * *

FATTO

Premesso che

- 1) Il Sig. Damiano Petrongari è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed è inserito nella II^a fascia delle GPS e III^a delle GI - classi di concorso B003, B017e ADSS- giusta sua domanda di aggiornamento, valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026; **(sub DOC. 1)**
- 2) L'odierno Ricorrente dal 03/07/2023 al 30/12/2023, nonché dal 10/02/2024 al 09/04/2024 avviava una collaborazione coordinata e continuativa con l'Istituto I.T.E. Salvemini di Cosenza, nel settore 85.41.00. Istruzione e Formazione tecnica superiore, ovvero B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche; **(sub DOC. 2)**
- 3) Ex post, in costanza di nomina contrattualmente sottoscritta dal Sig. Damiano Petrongari, allorquando si stava preparando all'ingresso in aula per svolgere la regolare lezione presso l'I.I.S. Gregorio da Catino di Poggio Mirteto (RI), lo stesso veniva richiamato dal personale di segreteria e messo di fronte ad un annullamento contrattuale repentino, dovuto alla ricezione da parte dell'istituto suindicato, degli atti amministrativi di seguito riportati, comportanti erronee rettifiche destituite di qualsiasi fondamento;
- 4) Per quanto risulta dalle disposizioni di cui al Decreto prot. N. 0016683 del 15/11/2024 emesso dall'I.O.S. Sandro Pertini e al Decreto prot. N. 0014682 del 18/11/2024 emesso dall'I.I.S. Celestino



Rosatelli in Rieti, venivano arbitrariamente decurtati al Sig. Petrongari, rispettivamente, punti 16 per la classe di concorso B017 e punti 8 per la classe di concorso B003, atteso che non veniva ritenuto valido il servizio che il Ricorrente, aveva prestato presso l'Istituto Tecnico Economico Salvemini di Cosenza, nonostante quest'ultimo sia riconosciuta pienamente come un'istituzione scolastica paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione; **(sub DOC.3)**

- 5) L'art. 15, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 recita *"I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente"*;
- 6) L'attività di progettazione didattica U.D.A. realizzata dal Sig. Damiano Petrongari, per conto dell'I.T.E. Salvemini, di cui alla perimetrazione normativa del punto precedente, rientra a pieno titolo fra le fattispecie individuate dalla norma di riferimento, ricorrendone tutti i requisiti ivi indicati; **(sub DOC. 4)**
- 7) Il Sig. Petrongari aveva dimostrato il suo rapporto contrattuale intercorso con l'ITE Salvemini per come documentato dall'attestazione di servizio e dall'estratto contributivo, per cui la rettifica dei punti, per tutte le classi di concorso in esame, appare non coerente con la succitata disposizione ministeriale, che, invece reputa pienamente valido il servizio prestato attraverso modalità atipiche, purchè svolto con finalità curricolari;
- 8) In base all'Ordinanza del TAR Lazio n. 3712/2024 del 13/08/2024 (Reg. Ric. 07735/2024) deve essere riconosciuto al Sig. Petrongari, il punteggio di punti 12 sia sulla classe di concorso B017 sia su tutte le altre classi di concorso e non 6, per come ingiustamente, arbitrariamente ed unilateralmente avvenuto, poichè la Magistratura Amministrativa aveva sospeso cautelamente l'ordinanza del MIM n. 88 del 16/05/2024 nella parte in cui all'art. 15, comma 6, valuta il servizio civile purchè prestato in costanza di nomina, escludendo in modo irregolare i punti a quei docenti che, invece, non lo hanno prestato in tale condizione; **(sub DOC. 5)**
- 9) Il Sig. Damiano Petrongari con pec del 28/11/2024, per mezzo dell'Avv. Alessio Emanuele Federico, inviava la richiesta di rettifica in autotutela al Dirigente Scolastico dell'I.O.S. Sandro Pertini, al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. C. Rosatelli e per quanto di competenza all'USR Lazio-USP Rieti; con tale comunicazione il Sig. Petrongari contestava l'illegittimo operato amministrativo e in conseguenza chiedeva di validare pienamente il servizio eseguito dal medesimo presso l'I.T.E. Salvemini di Cosenza, con riconoscimento di punti 16 sulla cdc specifica B017 e di punti 8 sulla cdc aspecifica B003, nonchè a volergli riconoscere, in forza dell'Ordinanza Cautelare del TAR Lazio, punti 12 su tutte le classi di concorso; **(sub DOC.6)**
- 10) La predetta comunicazione veniva protocollata al n. 5397 del 28/11/2024 del Registro Ufficiale AOOUSPRI e rubricata Richiesta di rettifica in autotutela – Ins. Damiano Petrongari; **(sub DOC. 7)**



- 11) Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Beatrice Tempesta, dell'I.I.S. Celestino Rosatelli, in data 12/12/2024, prot. N. 0016049 in risposta all'istanza in autotutela di cui sopra, comunicava che il decreto di rettifica Prot. N. 16682 del 18/11/2024 era stato emanato a seguito di formale comunicazione A.T.P. di Rieti, prot. N. 14512 del 15/11/2024; **(sub DOC. 8)**
- 12) Il Sig. Petrongari, con pec del 10/01/2025, a seguito del suesteso riscontro, avanzava formale richiesta di accesso agli atti per prendere visione della comunicazione ATP di Rieti registrata al prot. N. 14512 del 15/11/2024, atteso che sul portale dell'ATP di Rieti non era presente la ridetta documentazione, e nessuna comunicazione ufficiale era stata notificata all'odierno Ricorrente; **(sub DOC. 9)**
- 13) In data 17/01/2025, il Dirigente scolastico Dott.ssa Tempesta, con prot. N. 0000809 del 17/01/2025 - in risposta all'istanza in autotutela, inviava al Petrongari il decreto di rettifica prot. N. 14682 del 18/11/2024, ma non anche la comunicazione ATP di Rieti prot. N. 14512 del 15/11/2024; tuttavia l'I.I.S. C. Rosatelli di Rieti, con il medesimo decreto N. 14682 del 18/11/2024 confermava che, in base alla valutazione dei titoli dichiarati in domanda, risulta non valutabile il titolo dichiarato in TAB-B11 e i titoli dichiarati in TAB6-B15, in quanto non trattasi di titoli universitari ma conseguiti presso l'Istituto IUM Academy School, scuola di mediazione linguistica non autorizzata a rilasciare tali certificazioni, come precisato dal Ministero dell'Istruzione e del merito con nota del prot. N. 11276 del 11 Giugno 2024, tenuto conto che i titoli di servizio dichiarati in domanda non sono valutabili in quanto non presenti presso le istituzioni scolastiche indicate nell'allegato alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 A/6 tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II Fascia per le supplenze del personale, come risulta dai contratti stipulati acquisiti agli atti [...] dispone in esecuzione dei succitati provvedimenti cautelari, nelle more del giudizio di merito, sono riconosciuti 6 punti da imputare come servizio nelle GPS II Fascia Classe di Concorso B003 della provincia di Rieti: punteggio sistema 36 e punteggio validato 30 (fascia II, cdc B003); **(sub DOC.10)**
- 14) In data 17/01/2025, il Ricorrente, rinnovava la richiesta di accesso agli atti per prendere visione della comunicazione A.T.P. di Rieti prot. N. 14512 del 15/11/2024, sulla base della quale era stato emanato il Decreto n. 0014682 del 18/11/2024; inoltre, in quella circostanza il Sig. Petrongari evidenziava l'inserimento in copia di altri indirizzi di posta elettronica (nello specifico l'indirizzo anatolia.sinibaldi.ri@istruzione.it, nonché dell'indirizzo usp.ri@istruzione.it; **(sub DOC. 11)**
- 15) Il 05/02/2024, il Dirigente Scolastico Beatrice Tempesta, riscontrava la precedente richiesta di accesso agli atti e evidenziava che la stessa non potesse considerarsi richiesta di accesso agli atti, senza dedurre alcuna motivazione a riguardo; **(sub DOC. 12)**
- 16) Il Ricorrente, inopinatamente, si è visto decurtare rispettivamente punti 16 per la classe di concorso specifica B017 e punti 8 per la cdc aspecifica B003, nonché punti 12 su tutte le cdc in forza dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio già versata in atti;
- 17) La mancata valutazione dei titoli posseduti e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della



migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicato rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Petrongari Damiano agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il servizio prestato con contratto atipico presso l'I.T.E. Salvemini di Cosenza – istituto paritario - e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente - GPS, GI, pubblicate dall'ATP di Rieti (valide per il biennio 2024/2026), per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Omessa attribuzione di punteggio relativo a titoli di servizio

Errata attribuzione punteggio complessivo. Violazione dell'O.M. n. 88/2024 e dell'O.M. 114/2024

Effetti sostanziali dell'errata attribuzione di punteggio

I Decreti n. 14682 del 18/11/2024 e n. 14512 del 15/11/2024 sono infondati e illegittimi perchè in contrasto con l'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e dell'O.M. 114/2024 e s.m.i.

Il Sig. Damiano Petrongari durante l'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'I.T.E. Salvemini, Istituto di appartenenza all'Ambito Territoriale di Cosenza – Ufficio V – USR Calabria, presente nell'elenco delle scuole paritarie appartenenti al sistema scolastico nazionale (pag. 13 del portale del MIM) e recante codice meccanografico CSTD71500B, dal 03/07/2023 al 30/12/2023 e dal 10/02/2024 al 09/04/2024. Il servizio reso aveva dunque piena valenza per la classe di concorso B003 e B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche e laboratori di fisica -.

Nell'istanza di aggiornamento/inserimento/trasferimento delle GPS per la cdc B003 e cdc B017, il Sig. Petrongari richiedeva l'attribuzione di punteggio per i suddetti servizi prestati, tuttavia l'USP di Rieti non riconosceva al medesimo il punteggio sulla cdc specifica B017 e sulla cdc aspecifica B003 per i servizi di docenza svolti.

L'art. 15 dell'O.M. n.88/2024 recita “ *1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull'altra classe di concorso aggregata. 2. omissis. 3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. 4. omissis. 5. omissis 6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. 7. Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di*



provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.

L’art 8 comma 1 recita: *”Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3 d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4 e) prima fascia ITP, allegato A/5 f) seconda fascia ITP, allegato A/6 g) prima fascia sostegno, allegato A/7 h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.”* Non v’è dubbio che l’attività di progettazione didattica (U.D.A.) realizzata dall’odierno Ricorrente, per conto dell’I.T.E. Salvemini, di cui alla perimetrazione normativa ex art. 15, comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale n.88/2024, rientri a pieno titolo tra le fattispecie individuate nella norma di riferimento, ricorrendone tutti i requisiti ivi indicati.

Il Sig. Petrongari aveva dimostrato ai Resistenti in epigrafe, il di lui rapporto contrattuale intercorso con l’I.T.E. Salvemini, per come documentato dall’attestazione di servizio e dall’estratto contributivo, per cui la rettifica dei punti, per tutte le classi di concorso in esame, appare non coerente con la citata disposizione ministeriale, che, invece, reputa pienamente valido il servizio prestato attraverso modalità atipiche, purché svolto con finalità curriculari. **(sub DOC. 12).**

Orbene, il servizio di progettazione UDA reso su insegnamento curriculare, quale titolo contrattuale atipico, è stato reso in conformità al comma 3 dell’art.15 dell’Ordinanza del MIM n. 88 del 16.05.2024. Tale circostanza è provata documentalmente. Sulla base di queste attività, che prescindono dal nomen iuris e dalla tipologia del contratto di assunzione in servizio, è chiaramente sostenibile che il Sig. Petrongari abbia svolto l’attività su materia curriculare inserita stabilmente nell’organizzazione delle classi scolastiche; questo servizio in nessun modo può essere considerato un mero progetto extracurriculare. Alla luce di quanto sopra è giocoforza applicare ai servizi così dichiarati in sede di domanda di inserimento in graduatoria il punteggio così come previsto dall’art.15, comma 3 del OM 88/2024 che così recita: *“I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente”*. Anche le FAQ ministeriali hanno confermato l’ammissibilità e doverosità della valutazione dei servizi prestati, sebbene con contratti atipici, ma comunque su insegnamenti curricolari, al pari degli insegnamenti effettuati con contratti a tempo determinato: *“I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del*



servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. Sono valutabili i servizi prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa per tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso limitatamente ai giorni di effettivo servizio". **Occorre precisare che sia la norma sia l'interpretazione ministeriale fanno riferimento ai servizi prestati con contratti atipici in scuole paritarie, considerandoli comunque valutabili al pari dei medesimi servizi prestati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.**

Ma vi è di più! Il T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) emetteva - nell'ambito del ricorso amministrativo Reg. Ric. 7735/2024 - l'Ordinanza Cautelare n. 3712/2024 del 13/08/2024, accogliendo la richiesta di misura cautelare. In ossequio alla predetta Ordinanza, andranno riconosciuti all'odierno Ricorrente punti 12 su tutte le classi di concorso e non 6 punti per come ingiustamente, arbitrariamente ed unilateralmente avvenuto.

Per le suesposte considerazioni, il sig. Petrongari Damiano ha diritto al riconoscimento e all'assegnazione in seno alle GPS e alle GI di aggiuntivi 16 punti per la classe B017, ha diritto al riconoscimento e all'assegnazione in seno alle GPS e alle GI di aggiuntivi 8 punti per le restanti classi di concorso B003 e ADSS, nonché di ulteriori punti 12 su tutte le classi di concorso in forza della citata Ordinanza Cautelare del T.A.R. Lazio.

IL PERICULUM IN MORA

Sussiste anche il requisito del periculum in mora stante l'evidente gravissimo danno subito e subendo dal ricorrente per non essere stato inserito nelle Graduatorie Provinciali di seconda fascia - per accedere al conferimento di incarichi di supplenza sulla scorta dell'ordinanza ministeriale 88/2024, durante il biennio AA.SS. 2024/26 -, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. Il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto il Sig. Petrongari sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile ex post).

La rettifica del punteggio nelle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa, ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è viepiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali. A tal ultimo proposito, il servizio di insegnamento (non di ruolo) secondo quanto disposto ex lege n. 124/1999 è considerato come anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata di almeno 180 giorni; annualità di servizio che danno la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo.



Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza, che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Sulla base di tali circostanze, il Sig. Petrongari si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza che disponga il (re)inserimento del medesimo in seconda fascia delle Gps 2024/2025, e terza fascia GI, per la cdc B017, B003 e ADSS su posto comune del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado presso l'Ambito Territoriale di Rieti. E, per l'effetto, disponga l'assegnazione dell'incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso B017 e B003 presso l'Istituto secondario di secondo grado “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (RI), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S.2024/2025, in quanto in posizione di prevalenza rispetto ai Docenti attualmente assegnatari del detto incarico in sostituzione del ricorrente ovvero, l'assegnazione di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso B017 e B003 assegnato in sostituzione ai docenti in posizione Gps subordinata a quella del Sig. Petrongari.

In subordine, l'assegnazione dell'incarico di supplenza su posto di sostegno presso l'Istituto secondario di secondo grado “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (RI) fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/2025, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto ai Docenti attualmente assegnatari del detto incarico in sostituzione del ricorrente (cfr. DOC. 20); ovvero, l'assegnazione di altro incarico di supplenza su posto di sostegno assegnato in sostituzione ai docenti in posizione nella Gps incrociata subordinata a quella del Ricorrente.

Al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione economica, nonché della maturazione dell'annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell'A.S. 2024/2025, con conseguente perdita della possibilità di opportunità di



partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle Gps e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenimento di future supplenze.

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati, stante la molteplicità di quest'ultimi e la speciale procedura notificatoria richiesta, che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio (fonte principale di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui la produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

Esclusione della Gps ambito territoriale di Rieti AA.SS. 2024/2026

Violazione del principio *neminem laedere*

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Per tutto quanto sopra esposto, emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità del Decreto n. 0014682 del 18/11/2024 e il provvedimento presupposto, il Decreto n. 14512 del 15/11/2024. Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle Gps di seconda fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di terza fascia sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente. Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui il Sig. Petrongari avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza assegnatogli ove non depennato dalla graduatoria.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687). Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito altresì che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato,*



senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Esso è quantificabile in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascun mese, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio - che, per entrambi gli incarichi di docenza citati, ovvero su posto comune cdc specifica B017 e cdc aspecifica B003 presso l'Istituto “Gregorio da Catino” e l'Istituto “Celstino Rosatelli” oltre che su posto di sostegno da graduatoria incrociata presso i medesimi Istituti, ut supra meglio individuati, corrisponde alla data di settembre 2024, oltre alla perdita di chance di essere chiamato da altri Istituti qualora fossero stati applicati i giusti punteggi spettanti, ovvero alla data della condanna, oltre alle successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto della condotta attuata dal Dirigente scolastico, hanno causato all'odierno ricorrente anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto, che l'odierno Ricorrente venga risarcito secondo la determinazione che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.; tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dal Sig. Petrongari a seguito del suo ingiustificato depennamento, peraltro non preceduto da nessuna previa notifica del necessario e propedeutico provvedimento di esclusione.

P.Q.M.

Il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Rieti, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:



- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto n. 0014682 del 18/11/2024 e il provvedimento presupposto Decreto n. 14512 del 15/11/2024, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella seconda fascia della classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Rieti valide per gli AA.SS. 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;

- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Damiano Petrongari di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 presso l'Istituto secondario di secondo grado "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto (RI) e l'Istituto "Celestino Rosatelli", fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente di seconda fascia cdc specifica B017 e cdc aspecifica B003 Gps attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

-in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Petrongari di incarico di supplenza su posto di sostegno presso l'Istituto secondario di secondo grado "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto (RI) e l'Istituto "Celstino Rosatelli", fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto al Docente attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

-in ulteriore subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Petrongari di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione al docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del Sig. Petrongari secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento.

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2026 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata;

- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto n. 0014682 del 18/11/2024 e il provvedimento presupposto Decreto n. 14512 del 15/11/2024 ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella seconda fascia della classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Rieti valide per gli AA.SS. 2024/2026 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato; e

ORDINARE di inserire, contemporaneamente, il ricorrente nella seconda fascia della classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché della terza



fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Rieti, valide per gli AA.SS. 2024/2026 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;

- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Damiano Petrongari di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso e, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Damiano Petrongari di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 presso l'Istituto secondario di secondo grado "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto (RI) e l'Istituto "Celstino Rosatelli", fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente di seconda fascia cdc specifica B017 e cdc aspecifica B003 Gps attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

-in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Petrongari di incarico di supplenza su posto di sostegno presso l'Istituto secondario di secondo grado "Gregorio da Catino" di Poggio Mirteto (RI) e l'Istituto "Celstino Rosatelli", fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto al Docente attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

-in ulteriore subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al Sig. Petrongari di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del Sig. Petrongari secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento.

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2026 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni Resistenti al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal Settembre 2024 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla perdita di chance di essere chiamato da altri Istituti qualora fossero stati applicati i giusti punteggi spettanti;

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso rigetto dell'istanza in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90.

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle spese di giustizia di cui agli artt. 9, 13, 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che trattasi di controversia individuale di lavoro e concernente rapporti di pubblico impiego di valore compreso nello scaglione tra € 5.200,00 e fino a € 26.000,00, pertanto il



contributo unificato dovuto e versato ammonta alla metà di quello previsto per il processo civile ordinario, ossia ad €.118,50.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia della domanda di aggiornamento dell'08/06/2024;
- 2) Copia delle comunicazioni obbligatorie inviate dal Sig. Petrongari;
- 3) Copia del provvedimento prot. N. 0014682 del 18/11/2024;
- 4) Copia delle Unità di apprendimento disciplinare presso l'I.T.E Salvemini di Cosenza;
- 5) Copia dell'Ordinanza Cautelare del T.A.R. Lazio n. 3712/2024 del 13/08/2024;
- 6) Copia della pec del 28/11/2024 rubricata "Richiesta di rettifica in autotutela – Ins. Damiano Petrongari";
- 7) Copia della ricevuta di protocollo MIM – Ambito Territoriale di Rieti;
- 8) Copia del riscontro del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Celestino Rosatelli di Rieti, prot. N. 0016049 del 12/12/2024;
- 9) Copia della pec del Sig. Petrongari del 10/01/2025 – richiesta di accesso agli atti;
- 10) Copia del riscontro del 17/01/2025 prot. N. 0000809 del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Celestino Rosatelli di Rieti;
- 11) Copia della pec del 17/01/2025 del Sig. Damiano Petrongari – richiesta di accesso agli atti;
- 12) Copia della comunicazione del 05/02/2024 prot.n. 0001999;
- 13) Copia della pagina web dell'I.T.E Salvemini di Cosenza;

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Salvis juribus.

Rieti lì, 17/02/2025

Avv. Veronica Civica

Avv. Alessio Emanuele Federico

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.



I sottoscritti procuratori, che congiuntamente e disgiuntamente assistono, rappresentano e difendono, il ricorrente Damiano Petrongari, giusta procura in allegato alla busta telematica dell'atto introduttivo del sopracitato ricorso, premesso che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al (re)inserimento "*pleno iure*" nella seconda fascia delle GPS dell'ambito territoriale di Rieti per il biennio 2024/2026 della classe di concorso specifica B017 e cdc aspecifica B003 e del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente e inciderebbe nella posizione in graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata al ricorrente.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in conseguenza dell'inserimento "*pleno iure*" nella seconda fascia delle GPS dell'ambito territoriale di Rieti per il biennio 2024/2026 della classe di concorso specifica B017 e aspecifica B003 verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante, ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente.

Rilevato che, vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, non soltanto in ragione dell'immenso numero di questi, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri docenti/candidati/aspiranti inseriti nelle dette graduatorie di prima e seconda fascia Gps, che in sede di aggiornamento/trasferimento delle Gps valide per il biennio 2024/2026 hanno scelto di trasferirsi dai vari ambiti territoriali provinciali, non noti alla parte ricorrente.

Che, pertanto, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, e in considerazione del disposto ai dell'art. 151 c.p.c., che consente all'On. Giudicante di autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto con fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza: Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.mim.gov.it>) considerato che, la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un "sunto" del ricorso.

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo cui: "non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato". Inoltre rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta



Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.

La pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle Gps e dei singoli provvedimenti.

Rilevato infine che, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.M. all'indirizzo: <https://www.mim.gov.it/atti-di-notifica>. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto all' **Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti**, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, **Istituto Omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina (RI)**, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, **USR (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE) LAZIO**, in persona del Dirigente pro tempore, **USP (UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE)** ambito territoriale di Rieti, in persona del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- b) quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del M.I.M.

Con osservanza.

Rieti lì, 17/02/2025

Avv. Veronica Civica

Avv. Alessio Emanuele Federico

